

Legge 20 maggio 1997, n. 133
**"Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana
costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in
accomandita semplice"**

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997)

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le parole: "altresì" e "semplice e" sono soppresse.
2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
"E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
 - a) e' costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
 - b) e' costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma".